

TAR Sicilia - Sentenza 30/06/2004 n. 1358
legge 109/94 Articoli 13, 37bis - Codici 11.3, 37/bis.1

Al fine di individuare i soggetti legittimati alla presentazione delle proposte, l'art. 37bis rinvia all'art. 10, il quale alla lettera d) fa espresso riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 13, che, a sua volta, consente la presentazione di offerte da parte delle predette associazioni, anche se non ancora costituite, richiedendo, in tal caso, in primo luogo, che l'offerta sia sottoscritta da tutte le imprese, che costituiranno il raggruppamento ed, in secondo luogo, che contenga l'impegno, con riferimento al caso della aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta, qualificata come capogruppo. In mancanza di diversa indicazione normativa deve ritenersi che il rinvio fatto dall'art. 37bis all'art. 10 comporti anche il rinvio all'art. 13 e legittimi, pertanto, la presentazione di offerte anche da parte delle ATI costituenti. La soluzione interpretativa adottata è, peraltro, in linea con un autorevole precedente giurisprudenziale, secondo il quale, con riferimento alle procedure della c.d. finanza di progetto, deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di un'A.T.I. non ancora costituita, che deve invece essere ammessa ai sensi dell'art. 13 comma 5, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., in considerazione del fatto che la previa formalizzazione dell'impegno a costituirsi successivamente all'aggiudicazione consente di individuare con precisione il soggetto che parteciperà alla fase successiva e garantisce la massima partecipazione alla gara. In definitiva, nessun effetto negativo per la procedura della finanza di progetto potrebbe ricondursi all'ammissione in gara di un raggruppamento non ancora costituito, che consente, invece, di scegliere tra un ventaglio più ampio di proposte e favorisce l'individuazione di quella maggiormente rispondente al pubblico interesse (Consiglio di Stato, V, 5 settembre 2002, n. 4468).